
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la L.R. 11/2004 prevede al Capo VI la costituzione, da parte del Presidente della Regione, e previa deliberazione della Giunta regionale, di una agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, ai sensi del Titolo IV, Capo I della L.R. 6/2004;

Richiamati in particolare gli articoli 18 (Razionalizzazione degli acquisti regionali), 19 (Costituzione della struttura regionale di acquisto), 20 (Trasformazione in società per azioni), 21 (Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato), 23 (Rapporti di servizio);

Ritenuto di procedere alla costituzione della prevista agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, e di adottare col presente atto lo Statuto dell'Agenzia e le ulteriori disposizioni organizzative cui l'Agenzia si attiene nell'esercizio della sua autonomia;

Dato atto di quanto previsto dall'art.28 della predetta legge regionale in merito al ruolo di coordinamento svolto dalla Direzione generale Organizzazione, sistemi informativi e telematica, titolare del progetto INTERCENT-ER presentato nell'ambito del primo bando per progetti di E-Government e finanziato dal Ministero per l'Innovazione e tecnologie;

Ritenuto, in merito alla figura del Direttore dell'Agenzia, che le modalità di conferimento di tale incarico debbano configurare una posizione che:

- goda di autonomia rispetto alla struttura regionale, dovendo assicurare il governo di una struttura che svolge la propria attività istituzionale di servizio nei confronti non solo della Regione e degli enti regionali, ma anche degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale, potendo altresì svolgere la propria attività anche a servizio degli Enti locali e di altre Pubbliche amministrazioni;

- possa fungere da attivatore di azioni di avviamento del ruolo operativo dell'Agenzia e di transizione verso una eventuale trasformazione dell'Agenzia in Società per azioni, secondo quanto previsto all'art. 20 della legge istitutiva, lasciando impregiudicate le facoltà di nomina da parte dei futuri organi societari;
- abbia una struttura retributiva caratterizzata da un esplicito e significativo legame con i risultati conseguiti, in termini di economicità complessiva dell'azione e di sviluppo del sistema;
- abbia un livello retributivo commisurato alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

Valutato che la modalità di incarico che meglio soddisfa i citati requisiti è quella del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001;

Dato atto che a seguito dell'avvio operativo dell'Agenzia e della definizione degli assetti organizzativi si procederà a una revisione dell'assetto organizzativo delle Direzioni generali interessate, con particolare riferimento alla Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, competente in materia di gestione degli acquisti di beni, servizi, attrezzature per il funzionamento dell'Ente;

Dato atto, ai sensi della delibera n. 447/2003, punto 4.1.1, del parere favorevole espresso dal Direttore generale a Organizzazione, sistemi informativi e telematica, dott. Gaudenzio Garavini, in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore a "Finanze. Organizzazione. Sistemi informativi. Controllo strategico", prof. Flavio Delbono:

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di prevedere che il Presidente della Regione attivi l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, come agenzia dotata di personalità giuridica denominata INTERCENT-ER;

- 2) di approvare lo Statuto dell'Agenzia, che si riporta in Allegato A come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare le disposizioni generali di carattere organizzativo a cui l'Agenzia si atterrà nell'esercizio della sua autonomia, che si riportano in Allegato B come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di approvare lo schema di contratto a tempo determinato per il Direttore dell'Agenzia, che si riporta in Allegato C come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di rimandare a propri successivi atti, a seguito dell'attivazione dell'Agenzia:
 - a) l'assunzione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001 e la nomina del Direttore dell'Agenzia
 - b) la definizione del budget entro cui l'Agenzia gestisce il personale regionale a tempo indeterminato e determinato distaccato all'Agenzia
 - c) il conseguente eventuale adeguamento dei budget delle Direzioni generali interessate;
- 6) di precisare che al distacco di personale regionale all'Agenzia provvederà, con proprio atto, il Servizio competente.

ALLEGATO A

STATUTO

ART. 1 AUTONOMIA

1. L'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, istituita ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, di seguito definita legge istitutiva, per gli scopi definiti nella stessa, ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è denominata INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, ha sede centrale in Bologna e può istituire propri uffici in altri Comuni del territorio nazionale.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono regolati dalle disposizioni della legge istitutiva, dal presente Statuto e dalle altre norme adottate dall'Agenzia nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

ART. 2 ORGANI

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore;
 - b) il Collegio dei revisori

ART. 3 DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta Regionale che ne fissa il trattamento economico sulla base della normativa vigente.
2. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, ne dirige e ne coordina l'attività con pieni poteri gestionali.
3. Il Direttore stipula le convenzioni operative e gli accordi di servizio di cui all'art. 23 della legge istitutiva e, in particolare, adotta i seguenti atti sottoponendoli all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità concernenti fra l'altro l'assetto organizzativo dell'agenzia, il fabbisogno di personale e il tetto di spesa per l'acquisizione e gestione del personale da assumersi con contratto di lavoro subordinato;
 - b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo da trasmettere per informazione anche alla competente commissione consiliare e i provvedimenti di variazione al bilancio;
 - c) la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dall'Agenzia.

ART. 4
COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica cinque anni.
2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore e alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia.
3. L'indennità lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

ART. 5
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, garantendo l'adeguamento costante della struttura e dei meccanismi operativi:
 - a criteri di trasparenza e di efficienza professionale e manageriale nella promozione del sistema regionale di negoziazione telematica;
 - all'efficace perseguimento degli obiettivi di risultato previsti dall'art. 18 della legge istitutiva;
 - a metodi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed i mercati di fornitura, con particolare riguardo ad interventi di comunicazione, formazione e affiancamento sullo sviluppo della competitività dei mercati.

ART. 6
PERSONALE

1. Ai fabbisogni di personale l'Agenzia fa fronte anche tramite personale regionale distaccato, nei limiti del tetto di spesa definito ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del presente statuto
2. Il Direttore può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
 - a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
 - b) contratti per la fornitura di lavoro temporaneo.

ART. 7
CONTABILITÀ E BILANCIO

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, sono disciplinate le modalità di formazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto generale , le procedure di spesa dell'Agenzia in conformità con i principi di amministrazione e di contabilità della legislazione regionale vigente in materia, nonché le modalità di controllo interno di gestione.
2. Il Bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e in termini di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione delle entrate, da quello delle spese e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Il Bilancio è corredato da una relazione illustrativa e deve essere redatto in modo da consentire la lettura almeno per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base. Al Bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
4. L'Agenzia non può provvedere all'adozione del Bilancio preventivo qualora non sia stato approvato dalla Giunta regionale il Rendiconto relativo ai due esercizi precedenti l'anno cui il Bilancio si riferisce.
5. Qualora il Bilancio di previsione non sia stato adottato dal Direttore entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo Bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio .
6. Qualora il Bilancio di previsione sia stato adottato dal Direttore entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione della Giunta. Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza dell'approvazione.
7. L'Agenzia non può stipulare mutui o emettere prestiti obbligazionari.
8. Il Rendiconto generale è costituito dal conto finanziario relativo alla gestione del Bilancio e dal conto generale del patrimonio.
9. Al Rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario sia al conto del patrimonio.
10. Il Rendiconto generale è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
11. Per quanto non previsto dal presente statuto , si applica la L.R. 15 novembre 2001,n. 40.

ART.8
GESTIONE E CONSISTENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Costituiscono entrate per il finanziamento della gestione dell'Agenzia:
 - a) le somme erogate dalla Regione e definite in base ad apposite convenzioni operative di cui all'articolo 23 della legge istitutiva;

- b) eventuali proventi derivanti da rapporti di servizio o convenzioni per la fornitura di beni o servizi a pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico (art.19, comma 8 della legge istitutiva);
 - c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.
2. L'Agenzia, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di tesoreria, ovvero si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO B

Disposizioni generali di carattere organizzativo

1. Modalità di raccordo con le Direzioni generali e con la Giunta regionale.

Nella sua attività l'Agenzia si rapporta particolarmente con la Direzione generale Organizzazione, sistemi informativi e telematica, nel seguito indicata come *Direzione generale di riferimento*.

In particolare, tale Direzione costituisce il punto di coordinamento nella definizione dei contenuti delle convenzioni operative e degli accordi di servizio che costituiscono lo strumento di indirizzo e controllo della Regione.

Tali convenzioni operative e accordi di servizio dovranno contenere:

- gli obiettivi di sviluppo del sistema;
- gli indicatori di risultato attraverso cui l'attività dell'Agenzia verrà valutata, quali ad esempio i volumi di attività, i tempi di espletamento e le modalità di benchmark dei contratti stipulati;
- gli eventuali incentivi per il conseguimento di tali obiettivi;
- le modalità di finanziamento della gestione, inclusa la partecipazione delle Amministrazioni utenti agli oneri di gestione, sia per le Amministrazioni obbligate ad utilizzare le convenzioni-quadro che per quelle che hanno facoltà di aderire ad esse, sia infine per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni di stazione appaltante per beni o servizi non ricompresi nelle convenzioni-quadro;

Il Direttore dell'Agenzia, nella definizione dei contenuti degli atti regolamentari, di programmazione e di consuntivazione dell'Agenzia, cura il collegamento con la Direzione generale di riferimento, mediante un flusso di informazioni costante. In particolare, annualmente il Direttore dell'Agenzia predispone e trasmette alla Direzione di riferimento la relazione gestionale sulle attività svolte, nella quale sono evidenziati i volumi di attività, i livelli di servizio forniti e il grado di efficienza operativa nello svolgimento dei compiti, con riferimento agli obiettivi di servizio fissati in sede di accordi di servizio e mediante le risultanze del controllo interno di gestione. La relazione annuale, integrata delle eventuali osservazioni del Direttore generale di riferimento, viene trasmessa alla Giunta per la necessaria approvazione.

2. Linee fondamentali di organizzazione ed individuazione delle strutture di maggiore rilevanza

La struttura organizzativa dell'Ente prevede un tetto massimo di tre posizioni dirigenziali, inclusa la posizione del Direttore.

L'istituzione e il conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali e non dirigenziali è di competenza del Direttore dell'Agenzia, con le modalità e nei limiti definiti per la generalità delle strutture regionali. Più in generale, il Direttore esercita nei confronti del personale in servizio presso l'Agenzia i poteri di cui all'art. 40 della L.R. 43/2001.

La Giunta definisce il budget per la gestione del personale regionale distaccato all'Agenzia, nell'ambito del tetto di spesa e della dotazione organica regionale. Nell'ambito dei finanziamenti previsti negli accordi di servizio, l'Agenzia gestisce le spese per le eventuali ulteriori risorse professionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Per reperire specifiche professionalità sotto forma di lavoro temporaneo, tirocini e borse di studio o di ricerca l'Agenzia può avvalersi del supporto delle competenti strutture regionali.

Allegato C

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematica dott. Garavini Gaudenzio, a ciò autorizzato da delibera n. del, esecutiva ai sensi di legge;

- il dott./la dott.ssa,

si conviene e stipula quanto segue

1)

La Regione Emilia-Romagna assume a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001 n. 43, alle proprie dipendenze, per le funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (di seguito, INTERCENT-ER), il dott./la dott.ssa, che accetta.

2)

SEDE DI LAVORO E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La sede di lavoro è a Bologna.

Il dott./la dott.ssa si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Emilia-Romagna, le funzioni di Direttore di INTERCENT-ER definite nello Statuto e nelle altre disposizioni generali di carattere organizzativo;

3)

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine il 31/12/2005, salvo rinnovo nel rispetto del limite previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. n. 43/01.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Il presente contratto può essere risolto dalla Regione prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, nel caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5 dell'art. 47 della L.R. n. 43/01, nonché negli altri casi espressamente previsti dal presente contratto.

Il direttore ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di mesi tre.

4)

PERIODO DI PROVA

La definitiva costituzione del rapporto è subordinata al favorevole esito del periodo di prova, la cui durata viene fissata in sei mesi.

Durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto, senza motivazione e senza alcun obbligo di preavviso o di indennizzo.

5)

TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione annua è fissata complessivamente in Euro 92.962,24, al lordo di oneri e ritenute di legge, è corrisposta in tredici mensilità ed è comprensiva del servizio di mensa.

In caso di trasferte è dovuto il rimborso a piè di lista delle spese sostenute. In caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, è corrisposta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.

La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 20% massimo, secondo l'esito della valutazione annualmente compiuta dalla Giunta sulla base dei criteri e della metodologia definita per la dirigenza regionale opportunamente adeguata in relazione alla specificità dell'incarico in argomento.

6)

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

7)

ORARIO DI LAVORO

Il direttore organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

L'orario non è soggetto ad accertamento secondo i mezzi di rilevazione in uso per il personale dirigenziale regionale.

8)

FERIE

Il direttore ha diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie nell'ammontare previsto per i dirigenti regionali.

Al direttore spettano le ulteriori giornate di riposo riconosciute, a diverso titolo (festività sopprese, Festa del Santo Patrono), ai dirigenti regionali.

9)

MALATTIA

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserva al direttore l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi, durante il quale viene corrisposta l'intera retribuzione.

Al superamento del periodo sopra indicato, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione continua a corrispondere l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Regionale n. 20/95, una inabilità tale da non consentire lo svolgimento delle attribuzioni connesse all'incarico.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

10)

INCOMPATIBILITA'

Il direttore può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di incarichi del tutto occasionali e temporanei, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 52

del 28.01.2002 recante "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti in attuazione dell'art. 19 L.R. 43/2001".

11)

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di lavoro a tempo determinato si rimanda alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna se ed in quanto compatibili con la natura del presente rapporto di lavoro.

12)

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, li
.....

per la Regione Emilia-
Romagna

Il Direttore a Il Direttore INTERCENT-ER
Organizzazione, sistemi
informativi e telematica

Dott. Gaudenzio Garavini Dott./Dott.ssa,

Il sottoscritto dott. , ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile
dichiara di conoscere ed accettare pienamente le condizioni
di cui ai punti:

- 3) Decorrenza e durata del contratto
- 4) Periodo di prova
- 6) Verifica degli obiettivi e dei risultati
- 10) Malattia
- 11) Incompatibilità

Clausola letta, confermata e sottoscritta

Bologna, li _____

Il Direttore INTERCENT-ER
